



**COMUNICATO UFFICIALE N. 60/L
DEL 1° AGOSTO 2014**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

60/103

**RAPPORTI ECONOMICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 FRA LE
SOCIETA' DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO ED I LORO
TESSERATI**

Ai sensi della vigente normativa, come da Contratto Collettivo sottoscritto con la AIC in data 4 giugno 2012, si trascrivono di seguito le tabelle e le norme relative ai rapporti economici tra società e tesserati per la stagione sportiva 2014/2015, aggiornate secondo gli indici ISTAT.

1) TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI

Compenso globale lordo

I calciatori professionisti tesserati per società di Lega Pro hanno diritto di percepire dalla società di appartenenza un compenso globale lordo, che – se riferito all'intera stagione sportiva – non potrà essere inferiore alle misure sotto riportate o a quota parte delle stesse, in ragione dell'eventuale periodo contrattuale inferiore ai dodici mesi:

TABELLA MINIMI 2014/2015

Minimo retributivo dal 24° anno di età (per il periodo che decorre dalla stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 24° anno di età e tutte le stagioni sportive successive)	€ 26.033,00 lordi
Primo contratto ex art 33.2 NOIF	€ 19.785,00 lordi

Minimo retributivo dal 20° anno di età (per il periodo che decorre dalla stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 20° anno di età fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 23° anno di età)	€ 19.785,00 lordi
Minimo retributivo dal 16° al 19° anno di età (per il periodo che decorre dalla data di compimento da parte del calciatore del 16° anno di età anagrafica fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età)	€ 14.058,00 lordi
Addestramento tecnico (calciatori classe 1995)	€ 10.413,00 lordi

I corrispettivi così come sopra concordati valgono per la stagione sportiva 2014/2015 e saranno aggiornati automaticamente all'inizio di ogni stagione successiva in misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT.

2) NORME GENERALI

Per la stipulazione dei relativi contratti, ai sensi di quanto previsto dai punti che precedono, si forniscono le seguenti istruzioni:

- a) i contratti individuali tra le società ed i loro tesserati debbono essere stipulati secondo gli schemi di contratto-tipo predisposti dalla Lega, d'intesa con le Associazioni di Categoria;
- b) ogni contratto individuale deve essere, a pena di nullità, sottoscritto personalmente dal Legale Rappresentante della società interessata o da persona autorizzata a rappresentare ed a impegnare validamente la società e dal tesserato che svolge l'attività sportiva;
- c) i trattamenti economici devono essere indicati solo ed esclusivamente al lordo, con avvertimento che qualunque indicazione "al netto" sarà nulla a tutti gli effetti;
- d) le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati per l'approvazione sono vietate e non trovano tutela nell'ordinamento federale;
- e) nella compilazione dei contratti economici dei calciatori deve essere curata **l'esatta indicazione di tutti i dati richiesti, nonché la data di stipulazione e di scadenza del rapporto contrattuale.**

3) FONDO INDENNITA' FINE CARRIERA

Con riferimento alla normativa in vigore, i versamenti da effettuarsi a favore del "Fondo Indennità Fine Carriera" sono fissati, dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014, nella misura complessiva del 7,50% (di cui il 6,25% a carico delle società e l'1,25% a carico dei calciatori), nei limiti del massimale mensile di € 8.343,58.

Il calciatore, con la firma del contratto economico, dà formale delega alla società di effettuare i versamenti a suo carico, con trattenuta del relativo importo sugli emolumenti che gli saranno versati mensilmente ai sensi dell'accordo economico.

Pubblicato in Firenze il 1° agosto 2014

IL SEGRETARIO
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli